

ART. 4 STATUTO DEI LAVORATORI ANTE JOBS ACT

(AVV. VELIA ADDONIZIO)

10 giugno 2016

LA NORMA

Art. 4 St. Lav. (*Impianti audiovisivi*)

“E' vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.

Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.

Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti.

Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale”.

ALCUNI RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI

- **Cass. 18 febbraio 1983 n. 1236** – sulla distinzione tra gli apparecchi destinati unicamente al controllo a distanza dell'attività dei lavoratori e quelli che solo indirettamente realizzano il controllo
- **Cass. 25 gennaio 1992 n. 829 – Cass. 3 novembre 1997 n.10761** - si esclude che il controllo effettuato da una agenzia investigativa possa contrastare con il divieto del primo comma dell'art. 4, che riguarda soltanto apparecchi di controllo a distanza
- **Cass. 17 giugno 2000 n. 8250** – sulla predominanza della tutela dei valori costituzionali di dignità e riservatezza del lavoratore
- **Cass. 2 marzo 2002 n. 3039** – sulla impossibilità di applicazione analogica dell'art. 4 St.Lav. perché sanzionato penalmente

ALCUNI RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI

- **Cass. 12 giugno 2002 n. 8388** – sui c.d. controlli difensivi
- **Cass. 17 luglio 2007 n. 15892** – sulla necessità della procedura prevista dal secondo comma dell'art. 4 per le apparecchiature di rilevazione dei dati di entrata e di uscita dei lavoratori
- **Cass. 23 febbraio 2010 n. 4375 – Cass. 23 febbraio 2012 n. 2722 - Cass. 1° ottobre 2012 n. 16622** – sulle procedure di garanzia per l'installazione degli impianti di controllo dettate dal secondo comma dell'art. 4, necessarie anche per i c.d. controlli difensivi
- **Cass. 28 gennaio 2011 n. 2117** - ha riconosciuto la legittimità dell'utilizzo da parte del datore di lavoro delle risultanze di registrazioni video messe in opera fuori dall'azienda da un soggetto terzo per esclusive finalità “difensive”
- **Cass. 22 marzo 2011 n. 6498** – sul contemperamento dei diversi interessi tutelati nel secondo comma dell'art. 4 riformato.

ALCUNI RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI

- **Cass. 27 maggio 2015 n. 10955** – sull’accezione di controllo difensivo esentato dall’applicazione dell’art. 4 (il caso della creazione di un falso profilo femminile su Facebook, riconosciuta legittima ai fini della protezione del patrimonio aziendale)
- **Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 3 aprile 2007** – riconosce che l’uso di internet e delle e-mail nei luoghi di lavoro è tutelato dall’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo: *“Protezione dei dati di carattere personale – 1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano. 2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o ad altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne rettifica. 3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un’autorità indipendente”*.
- **Deliberazione n. 13 del 1° marzo 2007 del Garante per la protezione dei dati personali, doc. web n. 1387522** – Linee guida per posta elettronica e internet
- **Deliberazione 8 aprile 2010 del Garante per la protezione dei dati personali, doc. web n. 1712680** – Provvedimento in materia di videosorveglianza